



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Tribunale di Bari  
Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli  
Alla udienza in trattazione scritta del 24/10/2025 ha pronunciato la  
seguinte

SENTENZA

nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 6704/2024 R.G. promossa da:

~~\_\_\_\_\_~~, il primo in proprio ed entrambi in  
qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore ~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~, rapp. e dif. dall'avv. MICHELE PUGLIESE;

RICORRENTE

contro:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale  
rappresentante pro tempore, rapp. e dif. da GIUSEPPINA LOTITO;

RESISTENTE

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

Con ricorso introduttivo del 22.05.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati  
agivano in giudizio per sentir: "1) accertare e dichiarare, ai sensi degli  
artt. 1218 e 2043 cod. civ., l'illegittimità della condotta assunta dal  
Ministero dell'Istruzione e del Merito, per il tramite dell'istituto  
scolastico IIS "Da Vinci - Agherbino", sede di Putignano, consistita nel  
negare al ~~\_\_\_\_\_~~ i permessi giornalieri di cui agli artt. 39  
e 40 del D.lgs. 151/2001; 2) per l'effetto, condannare il Ministero  
dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, a  
corrispondere in favore dei ~~\_\_\_\_\_~~, il  
primo in proprio ed entrambi in qualità di esercenti la responsabilità

genitoriale sul minore [REDACTED], la complessiva somma pari ad € 8.308,46, di cui € 4.154,32 a ristoro della posizione del [REDACTED] ed € 4.154,32 a ristoro della posizione del minore [REDACTED], ovvero la somma minore o maggiore che verrà ritenuta di giustizia, col favore degli interessi e danno da rivalutazione monetaria, come per legge. Con vittoria di spese e competenze di causa", con distrazione.

Si costituiva in giudizio il Ministero domandando il rigetto delle avverse pretese.

All'esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione versata in atti, la causa è stata decisa.

Il ricorso deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.

Nel caso in esame, gli odierni istanti hanno agito in giudizio, [REDACTED] (lavoratore/padre) in proprio, ed unitamente alla [REDACTED] (madre) in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore [REDACTED] al fine di sentir condannare il Ministero resistente al risarcimento del danno non patrimoniale sia in favore del padre, il quale non ha potuto beneficiare dei riposi giornalieri, ex artt. 39 e 40 D.lgs. n. 151/2001, e sia in favore del minore che non ha potuto godere della presenza del padre nel primo anno dalla nascita.

Giova premettere che la funzione dei permessi giornalieri, come i congedi parentali, non hanno più come esclusiva funzione il soddisfacimento delle esigenze puramente fisiologiche del minore, ma sono diretti anche ad appagare i bisogni affettivi e relazionali del bambino per realizzare il pieno sviluppo della sua personalità (si v. in tal senso Corte Cost., 1 aprile 2003, n. 104).

Ciò posto, in ordine alla mancata concessione dei riposi giornalieri de quo, Codesto Tribunale, con ordinanza n.21833 del 23/04/2024, R.G. 1683/2024, tra le medesime parti ed in atti, ha accertato "l'illegittimità del mancato accoglimento dell'istanza ex artt. 39 e 40 D.lgs. 151/2001", ordinando "al Ministero dell'Istruzione e del Merito, per il tramite

dell'istituto scolastico "Da Vinci -Agherbino", di riconoscere all'odierno ricorrente i permessi ex artt. 39 e 40 D.lgs. 151/2001 come da istanza in atti".

Al riguardo, è pacifico tra le parti, in quanto non contestato, che detta ordinanza non sia stata impugnata, divenendo quindi definitiva, e peraltro anche "prontamente eseguita" dal Ministero resistente, come indicato nell'atto introduttivo, per i periodi residui e sino al compimento del primo anno di età del minore (30.08.2024).

Risulta, dunque, accertata l'illegittimità del diniego opposto dall'amministrazione avverso l'istanza del lavoratore/padre di concessione dei permessi ex artt. 39 e 40 D.lgs. 151/20, diniego che ha determinato il mancato godimento per il lavoratore dei permessi suddetti, per il periodo dal 01.12.23 (data di decorrenza come da istanza in atti) sino al momento della pronuncia dell'ordinanza de qua. Conseguentemente, risultano giustificate le richieste risarcitorie, a titolo di danno non patrimoniale, avanzate dagli odierni ricorrenti.

Deve ritenersi altresì sussistente, nell'inadempimento datoriale, l'elemento soggettivo della colpa. Infatti, il diniego opposto dall'amministrazione, come già evidenziato nell'ordinanza summenzionata, risulta in contrasto con le norme di rango Costituzionale, nonché con l'interpretazione letterale della novella prevista dall'art. 40, ed altresì in contrasto con il principio fissato dal Consiglio di Stato, Ad. Pl., con sentenza del 28.12.2022 n. 17.

Con riferimento al danno patito dagli istanti, per l'effetto del suddetto diniego (limitatamente al periodo suindicato), può ritenersi leso il diritto del lavoratore/padre ad attendere ai bisogni assistenziali nonché affettivi e relazionali del bambino ai fini del pieno sviluppo della sua personalità.

In quanto pregiudizi di natura eminentemente non patrimoniale, questi possono essere risarciti solo in via equitativa, seppur con valutazione ancorata a parametri obbiettivi.

In ordine alla quantificazione dei danni, rilevato che nel caso in esame non ricorre alcuna ipotesi di incontrovertibile perdita del rapporto parentale, risulta dunque non confacente al caso in esame la

quantificazione basata sul valore del rapporto parentale perduto; a parere di chi scrive, appare, invece, più adeguata una quantificazione dei danni parametrata al valore monetario corrispondente al quantitativo di ore di permesso illegittimamente negate, moltiplicato per il compenso spettante per ciascuna ora di lavoro ordinario, atteso che sebbene il ricorrente sia stato regolarmente retribuito per le due ore in cui ha prestato attività di lavoro (in luogo dei permessi spettantigli), è anche vero che se lo stesso ne avesse beneficiato, comunque sarebbe stato retribuito senza dover fornire la prestazione.

Ai fini della determinazione delle ore di permesso spettanti e non godute dal lavoratore, preme evidenziare che [REDACTED] è stato assunto con contratto individuale di lavoro [REDACTED] con decorrenza dal 27.09.2023 fino al termine delle attività didattiche 30.06.2024. L'istanza, in atti (doc. 3 fascicolo ricorrenti), presentata [REDACTED] ai fini del riconoscimento dei permessi giornalieri (si v. doc. 3 fascicolo ricorrenti), riporta quale data di decorrenza il 01.12.2023 sino al 30.06.2024. Al riguardo, dunque, dovranno prendersi in considerazione unicamente i giorni in cui il ricorrente ha prestato servizio, dovendosi escludere dal calcolo i giorni in cui il lavoratore è stato assente dal servizio a vario titolo (ad esempio: congedo paternità obbligatorio; assenza retribuita per la malattia del figlio di età non superiore a tre anni; assenza per malattia, permesso retribuito ecc.; cfr. stato matricolare, fascicolo resistente).

Sul punto, è pacifico tra le parti, in quanto non oggetto di specifica contestazione, che il lavoratore dal 1 dicembre 2023 sino al 16 maggio ha prestato 76 giorni di servizio, per i quali, come altresì pacificamente indicato dal ministero (si v. pag. 4 memoria difensiva), per ogni giorno di lavoro dovrebbero spettare due ore di permesso. E' altresì pacifico tra le parti che [REDACTED] per il periodo residuo non ha più prestato servizio fino alla scadenza del contratto al 30/06/2024, avendo beneficiato di riposi compensativi, festività soppresse e ferie.

Dunque, con decorrenza dal 1 dicembre 2023, spettavano al ricorrente n. 2 ore di permesso (negati) per ogni giorno di servizio n. 76, per un totale complessivo di n. 152 ore di permessi giornalieri spettanti e non goduti.

Tali ore di permesso, come suindicato, dovranno essere moltiplicate per la retribuzione oraria (ordinaria) al tempo percepita dal lavoratore.

Conseguentemente, al fine di ristorare i pregiudizi patiti dai danneggiati (lavoratore/padre e figlio minore), la parte resistente deve essere condannata al risarcimento del danno - da dividersi in parti uguali - nei confronti dei ricorrenti (al [REDACTED], in proprio, ed unitamente alla [REDACTED] (madre) in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore [REDACTED]) da quantificarsi in 152 ore di permessi giornalieri non goduti da moltiplicare per la retribuzione oraria (ordinaria) al tempo percepita dal lavoratore, oltre oneri di legge.

In definitiva, il ricorso deve essere accolto.

Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti.

Le spese di lite, tenuto conto della natura documentale della controversia, seguono la soccombenza e sono liquidate come dispositivo.

P.Q.M.

disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il Ministero resistente al risarcimento del danno - da dividersi in parti uguali - nei confronti dei ricorrenti ([REDACTED], in proprio, ed unitamente alla [REDACTED] in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore [REDACTED]) da quantificarsi nei termini di cui in motivazione;
- condanna il Ministero al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite che si liquidano in euro 2.300,00, oltre oneri di legge, con distrazione.

Bari, 24.10.2025

Il Giudice del Lavoro  
Dott.ssa Agnese Angiuli